



NOTA INFORMATIVA SU:

Gli enti bilaterali

Oltre alla contrattazione collettiva e alla legislazione del Lavoro occorre guardare a nuove strutture che sorgono a copertura del territorio, non coperto dalle due predette forme di tutela.

Infatti il declino della grande impresa, il carattere sempre più molecolare dei sistemi produttivi locali, i continui processi di innovazione tecnologica, la varietà tipologica dei rapporti di lavoro, hanno reso necessario un ripensamento delle politiche del welfare, che tenga conto della scarsità delle risorse disponibili e favorisca un maggiore coinvolgimento delle parti sociali (cd. sussidiarietà orizzontale).

Non è certo a caso che la legge Biagi ha posto gli enti bilaterali nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, quali "sedi privilegiate" per la regolazione del mercato del lavoro tanto che, in relazione al cambiamento del lavoro, il Legislatore ha loro assegnato, nel corso del tempo, nuove e più estese attribuzioni.

L'ente bilaterale va man mano acquisendo ogni altra attività o funzione attribuitagli dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento, coerente con un progressivo processo di implementazione delle sue funzioni non solo in azienda, ma anche nel

territorio e, più in generale, nella costruzione in chiave sussidiaria di un nuovo modello sociale.

Gli enti bilaterali, creati dalla CIU con le parti datoriali, possono così svolgere la loro funzione di tutela dei quadri e dei professionals non solo mediante l'attività di negoziazione, ma anche attraverso la gestione di una serie di tutele che consentano di migliorare la capacità di sviluppo professionale, a sostegno dei quadri disoccupati e dei giovani professionisti in cerca di prima occupazione.

Un aspetto, indubbiamente rilevante per la CIU, è rappresentato, anche, dalla attribuzione agli enti bilaterali della funzione di certificazione, non solo dei contratti di lavoro – finalizzata a determinare preventivamente i diritti e gli obblighi che ne derivano e le conseguenti tutele tra le parti contraenti - e delle rinunzie e transazioni, di cui all'art. 2113 c.c., ma anche della regolarità e congruità contributiva, la cui attestazione è funzionale alla trasparenza del mercato del lavoro e dei processi di circolazione delle prestazioni di servizi.

Un rafforzamento del ruolo decisivo, che vengono ad assumere gli enti bilaterali, è dato attraverso un forte rilancio della formazione continua, anche aziendale.

Attraverso il sistema della bilateralità si vuole, così, offrire un ventaglio di prestazioni e di tutele di tipo assicurativo, retributivo e assistenziale, i cui costi non potrebbero essere sostenuti da un sistema sociale caratterizzato da inefficienze, sprechi e squilibri.

Gli Enti bilaterali potranno avere una articolazione sul territorio. Pertanto si potranno costituire delle delegazioni degli enti nazionali anche a livello regionale o provinciale che potranno effettuare i servizi sopra citati.

Roma, 30 maggio 2011